

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	8
Missioni vevoli nella seduta del 6 ottobre 2004	3	(Sezione 3 – Articolo 8 e relative proposte emendative)	8
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	13
Proposta di modificazione al Regolamento (Annunzio)	5	(Sezione 5 – Articolo 11 e relative proposte emendative)	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 6 – Articolo 12 e relative proposte emendative)	19
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 7 – Articolo 19 e relative proposte emendative)	19
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	Interrogazioni a risposta immediata	24
Disegno di legge costituzionale S. 2544 (Approvato in prima deliberazione dal Senato) n. 4862 ed abbinata proposte di legge costituzionale nn. 72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)	7	(Sezione 1 – Finanziamenti e tempi di conclusione degli interventi di ammodernamento della strada statale n. 106 Taranto-Reggio Calabria)	24
(Sezione 1 – Proposte emendative riferite all'articolo 6)	7	(Sezione 2 – Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali della Telecom) ...	25
		(Sezione 3 – Iniziative per migliorare l'assistenza ai malati di Alzheimer)	25
		(Sezione 4 – Iniziative per contrastare la criminalità in Calabria)	26

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Obiettivi finanziari, tempi e modalità concernenti l'ipotesi di introdurre una tariffa su strade statali)	27	(Sezione 8 — Intenti del Governo sui tratti della rete stradale nazionale da assoggettare a tariffa)	29
(Sezione 6 — Iniziative per realizzare una politica fiscale a favore dei redditi più bassi)	27	Parere della V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310), ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento	30
(Sezione 7 — Iniziative normative volte a consentire ai comuni turistici di istituire la «tassa di soggiorno»)	29	(Sezione 1 — Parere della V Commissione)	30

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 ottobre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Briguglio, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fratini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Briguglio, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tru-

pia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 ottobre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUCCHESI: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano » (5326);

PERROTTA: « Istituzione sui treni di un servizio di assistenza sanitaria » (5327);

MARIO PEPE ed altri: « Disposizioni per la protezione degli edifici civili dal rischio di esplosioni derivanti da impianti utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile » (5328).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge PERROTTA: « Disposizioni per la progressiva immissione in ruolo, nel triennio 2004-2006, del personale assunto a tempo determinato dai Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali » (4587) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge FASSINO ed altri: « Disciplina del sostegno alle responsabilità

familiari » (5025) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Grandi, Grillini e Lumia.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli enti di Stato » (5232) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli sprechi degli enti locali » (5233) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cosentino, Cuccu e Santori.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Alitalia » (5234) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge PERROTTA: « Agevolazioni fiscali per l'accesso all'abitazione da parte dei nuclei familiari indigenti residenti nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti » (5235) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cosentino, Cuccu e Santori.

La proposta di legge PERROTTA: « Nuove norme per l'analisi e l'etichettatura delle acque minerali destinate al consumo umano » (5236) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucchese, Ramponi, Rodeghiero e Santori.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di detenzione di armi antiche » (5237) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucchese e Villani Miglietta.

La proposta di legge PERROTTA: « Agevolazioni fiscali a sostegno del patrimonio rurale » (5239) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucchese e Villani Miglietta.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione

di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia antisismica e di difesa del suolo » (5240) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica del comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di utilizzo di edifici pubblici come seggi elettorali » (5241) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge PERROTTA: « Disposizioni per favorire la locazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la costituzione di una società per azioni » (5243) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cuccu e Santori.

Trasmissione dal Senato.

In data 6 ottobre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3102. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse » (*approvato dal Senato*) (5329);

S. 3105. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia » (*approvato dal Senato*) (5330).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ONNIS e PORCU: « Introduzione dell'articolo 411-bis del codice di procedura penale, in materia di archiviazione dei procedimenti iscritti nel registro degli atti non costituenti notizia di reato » (5280) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni fiscali in favore degli ultracentenari » (5284) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

GAZZARA: « Disposizioni in materia di immissione in ruolo dei docenti dei conservatori e delle accademie di belle arti » (5267) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):

VALPIANA ed altri: « Norme per la cessazione dell'impiego del cloruro di vinile monomero e dei suoi derivati » (5051). *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 6 ottobre 2004, è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

RAISI, SAIA, ALBERTO GIORGETTI e SAGLIA: « Articolo 22: Istituzione della

XV Commissione permanente Commercio internazionale » (doc. II, n. 12).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 settembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, la relazione sulle attività svolte dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante « Intervento statale per l'edilizia a Napoli ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e depositata per eventuale consultazione, presso il Servizio Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 4 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2003 (doc. XCVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 4 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione dei ministri degli affari esteri, della difesa e delle attività produttive, sullo stato di attuazione della citata legge n. 374 del 1997 recante « Norme per la messa al bando delle mine antipersona » riferite al primo e secondo semestre 2003 (doc. CLXXXII, n. 4 e 5).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro della difesa, con lettera in data 5 ottobre 2004, ha trasmesso la nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno 2005.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 5 ottobre

2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Accademia nazionale dei Lincei per l'anno 2003, con allegati il bilancio di previsione, con relative variazioni, la pianta organica ed il conto consuntivo relativo alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 31 luglio 2004, a pagina 3, seconda colonna, quindicesima e sedicesima riga, deve leggersi: « Modifiche agli articoli 72, 73 e 74 » e non « Modifiche agli articoli 72 e 74 » come stampato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Dopo l'articolo 60 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 60-bis. La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali, garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge stabilisce inoltre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi

accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o hanno il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area interessata ».

6. 01. Mantini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 61. L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente ».

6. 025. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

Sopprimerlo.

7. 70. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: è sufficiente la mag-

gioranza assoluta con le seguenti: il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

7. 1. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dei componenti.

7. 71. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza ».

7. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere).

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Stabilisce le modalità di elezione e le prerogative del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere).

Sopprimerlo.

***8. 1.** Mascia, Russo Spina.

Sopprimerlo.

***8. 70.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in riunione segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, le Giunte o gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti

ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione ».

8. 2. Mantini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 200.

All'emendamento 8.200, sostituire le parole: adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi *con le seguenti:* e il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento e le relative modificazioni con la maggioranza dei tre quinti dei loro.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il secondo periodo.

0. 8. 200. 2. Boccia.

All'emendamento 8.200, sostituire le parole: adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi *con le seguenti:* e il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei loro.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il secondo periodo.

0. 8. 200. 1. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato

federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

8. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti »

8. 73. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

8. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Giordano, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti ».

8. 80. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

8. 77. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cosutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 64, secondo comma, sostituire la parola: adunarsi con la seguente: riunirsi.

8. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.

***8. 74.** Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 64, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.

***8. 78.** Bressa, Boato, Leoni, Maura Cosutta, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ed i diritti delle opposizioni fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis (Diritti dell'opposizione e delle minoranze) — 1. Dopo l'articolo 64 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 64-bis. — Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze. L'opposizione è costituita dall'insieme dei

deputati eletti senza collegamento con il Primo ministro, composto da uno o più gruppi parlamentari tra loro federati e dotato della più estesa consistenza numerica. Le altre minoranze sono costituite da uno o più gruppi della Camera, anche tra loro federati, composti da deputati eletti senza collegamento con il Primo ministro e non facenti parte dell'opposizione.

Il Capo dell'opposizione e i componenti dell'organo collegiale di direzione dell'opposizione, ove costituito, sono membri della Camera dei deputati. Le prerogative del Capo dell'opposizione e le relative modalità di elezione sono stabilite dal regolamento della Camera dei deputati. Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro. Può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Primo ministro, in caso di emergenza interna ed internazionale.

L'opposizione dispone di una propria sede e delle dotazioni materiali e finanziarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il regolamento della Camera dei deputati riserva ai deputati appartenenti a gruppi di opposizione e di minoranza la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal Comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina la partecipazione del Capo dell'opposizione e dei componenti dell'organo collegiale di direzione dell'opposizione nonché delle altre minoranze alla programmazione ed allo svolgimento dei lavori parlamentari ».

8. 81. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine,

le parole: in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

8. 71. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

8. 4. Mascia, Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: Capo dell'opposizione *con le seguenti:* candidato del partito o della coalizione perdente che ha ottenuto più voti dopo quella del Primo ministro nominato ai sensi dell'articolo 92, terzo comma.

8. 75. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'opposizione *con le seguenti:* delle opposizioni, che è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di opposizione, rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.

8. 72. Taormina.

Al comma 1, capoverso ART. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle

minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. »

***8. 79.** Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 202.

All'emendamento 8.202., aggiungere, in fine, le parole: e dei senatori eletti nelle Regioni più piccole.

0. 8. 202. 2. Boccia.

All'emendamento 8.202., aggiungere, in fine, le parole: in ogni fase dell'attività parlamentare.

0. 8. 202. 1. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze ».

***8. 202.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze ».

***8. 76.** Pacini.

(Testo modificato nel corso della seduta)

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
*8.203 E *8. 6.

Agli identici emendamenti 8.203 e 8.6, sostituire le parole: I regolamenti parlamentari stabiliscono *con le seguenti:* I regolamenti parlamentari definiscono gli strumenti e disciplinano le modalità di esercizio della funzione ispettiva, di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo e stabiliscono i casi in cui il Governo è tenuto a fornire informazioni anche a richiesta delle opposizioni o delle minoranze; stabiliscono altresì.

0. 8. 203. 25. La Commissione.

*Agli identici emendamenti *8.203 e *8.6., sostituire la parola:* comunque *con la seguente:* obbligatoriamente.

0. 8. 203. 1. Boccia, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente ».

***8. 6.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Sgobio.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 64, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente ».

***8. 203.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. – Sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 10.

*(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori).*

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI
LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 10.

*(Giudizio sui titoli di ammissione dei de-
putati e dei senatori).*

Sopprimerlo.

***10. 1.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

***10. 70.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. — 1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione, o decorso inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni. ».

10. 2. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 66, secondo periodo, dopo le parole: a maggioranza aggiungere le seguenti: dei tre quinti.

10. 71. Perrotta.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 73.

All'emendamento 10. 73., dopo le parole: Corte costituzionale aggiungere le seguenti: , che decide definitivamente,

0. 10. 73. 1. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contro la deliberazione, o scaduto inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro il termine di trenta giorni.

10. 73. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contro la deliberazione, o decorsi inutilmente i ter-

mini, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.

10. 72. Boato, Leoni, Bressa, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Maura Cossutta.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Divieto di mandato imperativo).

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 11.

(Divieto di mandato imperativo).

Sopprimerlo.

***11. 1.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

***11. 6.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 67, sostituire le parole: e ogni senatore rappresenta la Nazione e *con la seguente:* rappresenta.

11. 70. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 67, sostituire le parole: rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita *con le seguenti:* rappresentano la Nazione e la Repubblica ed esercitano.

11. 7. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 67, sopprimere le parole: e la Repubblica.

11. 8. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento beneficiano dell'immunità parlamentare e non possono essere perseguiti per l'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato.

Ogni richiesta da una autorità competente volta a revocare l'immunità a un membro del Parlamento è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

Ogni membro del Parlamento, o ex deputato o senatore, può richiedere al Presidente della rispettiva Camera la difesa della propria immunità. La richiesta

è comunicata al Parlamento in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

La Commissione competente presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità, e può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni che ritiene necessarie. All'interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato. Egli può produrre tutti i documenti o altri elementi di giudizio che ritiene pertinenti e può farsi rappresentare da un altro membro del Parlamento.

Nel caso in cui la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi di accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di distinta decisione. In via eccezionale, la relazione della Commissione può proporre che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che ciò comporti la limitazione o la privazione della libertà personale dell'interessato.

La Commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta. In nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del membro del Parlamento né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti.

La relazione della Commissione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Dopo l'esame del Parlamento si procede su ciascuna proposta figurante nella relazione della Commissione.

Il Presidente della Camera cui appartiene il membro del Parlamento oggetto della questione comunica immediatamente all'interessato e all'autorità competente la decisione del Parlamento, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento.

La Commissione competente può redigere un elenco indicativo delle autorità competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un membro del Parlamento.

Contro nessun deputato o senatore, senza autorizzazione del Parlamento, può essere adottata alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura, compresa la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare o a procedimento penale, che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del mandato; salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ».

11. 05. Moroni

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento beneficiano dell'immunità parlamentare e non possono essere perseguiti per l'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato.

Ogni richiesta da una autorità competente volta a revocare l'immunità a un membro del Parlamento è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

La Commissione competente presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità, e può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni che ritiene necessarie. All'interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato. Egli può produrre tutti i documenti o altri elementi di giudizio che ritiene pertinenti.

Nel caso in cui la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi di accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di distinta decisione. In via eccezionale, la relazione della Commissione può proporre che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che ciò comporti la limitazione o la privazione della libertà personale dell'interessato.

La Commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta. In nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del membro del Parlamento né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti.

La relazione della Commissione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Dopo l'esame del Parlamento si procede su ciascuna proposta figurante nella relazione della Commissione.

Il Presidente della Camera cui appartiene il membro del Parlamento oggetto della questione comunica immediatamente all'interessato e all'autorità competente la decisione del Parlamento, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento.

La Commissione competente può redigere un elenco indicativo delle autorità competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un membro del Parlamento.

Contro nessun deputato o senatore, senza autorizzazione del Parlamento, può essere adottata alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura, compresa la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare o a procedimento penale, che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del mandato; salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ».

11. 04. Moroni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento beneficiano dell'immunità parlamentare e non possono essere perseguiti per l'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato.

Ogni richiesta dell'autorità competente volta a revocare l'immunità a un membro del Parlamento è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

La Commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità, e può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni che ritiene necessarie. All'interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato.

Dopo l'esame della Commissione competente il Parlamento procede a votazione e la decisione adottata è comunicata all'interessato e all'autorità competente.

Contro nessun deputato o senatore, senza autorizzazione del Parlamento, può essere adottata alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura, compresa la sottoposizione a processo penale, che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del mandato, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di ordine di cattura ».

11. 03. Moroni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I deputati e senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Detta norma si applica in ogni caso per la presentazione di disegni e proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento.

Su richiesta delle Camere di appartenenza, sono sospesi nei confronti dei deputati e dei senatori le indagini e i processi penali in corso in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti all'assunzione della funzione e fino alla cessazione della medesima.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, e a sequestro di corrispondenza ».

11. 07. Saponara.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 11. 08.

All'articolo aggiuntivo 11. 08., capoverso ART. 68, sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, aggiungere il seguente periodo: Nel caso di intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e di sequestro di corrispondenza nei confronti di terzi, le parti riguardanti i membri del Parlamento vanno immediatamente soppresse.

0. 11. 08. 2. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 11. 08., capoverso ART. 68, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:

I membri del Parlamento beneficiano dell'esenzione da ogni provvedimento di

detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può pregiudicare il diritto di ciascuna Camera di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

0. 11. 08. 1. Antonio Leone, Taormina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri della Camera e del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, esercitate anche fuori dal Parlamento.

Su richiesta delle Camere di appartenenza, sono sospesi nei confronti dei deputati e dei senatori le indagini e i processi penali in corso in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti all'assunzione della funzione e fino alla cessazione della medesima.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, e a sequestro di corrispondenza ».

11. 08. Saponara.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile ».

11. 01. Moroni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis — 1. Dopo il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

« I deputati e i senatori non possono essere sottoposti a procedimenti penali e quelli pendenti al momento della elezione non proseguono fino alla scadenza del mandato. Tuttavia, il giudice può chiedere alla Camera alla quale appartiene il parlamentare l'autorizzazione a procedere per l'eccezionale gravità del fatto delittuoso, per la elevata rilevanza degli elementi acquisiti e per la sussistenza di speciali esigenze processuali. In ogni caso, l'improcedibilità non pregiudica l'assunzione degli elementi di prova urgenti o non ripetibili.

Nessun membro del Parlamento può essere tratto in arresto o mantenuto in detenzione in esecuzione di una sentenza, anche irrevocabile, fino alla scadenza del

mandato. Il pubblico ministero può chiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione alla esecuzione dell'ordine di carcerazione per la eccezionale gravità dei fatti delittuosi e per la rilevante entità della pena da scontare».

2. Al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, le parole: «in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se» sono soppresse.

11. 02. Taormina.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 12.

(Indennità parlamentare).

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 69. — I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI
LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 12.

(Indennità parlamentare).

Sopprimerlo.

***12. 1.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***12. 70.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cosutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 69, sopprimere il secondo comma.

12. 71. Perrotta.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 19.

(Elezion del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 83. — Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun Consiglio. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. I delegati sono eletti, per non

meno della metà, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA COSTITUZIONE

ART. 19.

(Elezione del Presidente della Repubblica).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.

19. 2. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a maggioranza assoluta dei voti validi.

Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20. — 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — Trenta giorni prima della scadenza del termine di cinque anni, i presidenti dei gruppi parlamentari e i presidenti o segretari dei partiti politici rappresentati in Parlamento, con la sottoscrizione di cinquantamila elettori, e i comitati promotori, con la sottoscrizione di centomila elettori, presentano alle presidenze delle Camere le candidature alla carica di Presidente della Repubblica con dichiarazione autografa di accettazione del candidato.

I Presidenti delle due Camere indicano i comizi elettorali fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cinque anni.

Quando una delle due Camere è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.

Le modalità dell'elezione sono regolate con legge dello Stato. »;

all'articolo 21, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Dal giorno della constatazione di impedimento permanente, della morte ovvero delle dimissioni del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere assegnano un termine di otto giorni per la presentazione delle candidature ed indicano i comizi elettorali per il ventiduesimo giorno successivo, salvo i maggiori termini quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione ».

19. 76. Buontempo.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano i Presidenti di ciascun Consiglio regionale e i Presidenti dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20 — 1. All'articolo 85 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, integrato dai Presidenti di ciascun Consiglio regionale e i Presidenti dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. ».

19. 4. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sostituire le parole da: costituita dai *fino alla fine del comma con le seguenti:* e composta per metà dai deputati e per metà dai senatori e da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. I rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali sono eletti per metà dai Consigli regionali e per metà dai Consigli delle autonomie locali, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino all'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 83 della Costituzione, i rappresentanti delle autonomie locali sono eletti dal Consiglio regionale. La suddivisione dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali è effettuata in proporzione alla popolazione

delle Regioni, come risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

19. 11. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: dai Presidenti *fino a:* di Bolzano.

19. 77. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

19. 74. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, dopo le parole: e dai delegati eletti dai Consigli regionali *aggiungere le seguenti:* e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

19. 81. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 19. 200.

All'emendamento 19. 200, primo periodo, sostituire le parole: elegge due *con le seguenti:* e, per il Trentino Alto Adige, ciascun Consiglio provinciale elegge tre.

0. 19. 200. 4. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Pisapia.

All'emendamento 19. 200, primo periodo, sostituire la parole: elegge con le seguenti: e, per il Trentino Alto Adige, ciascun Consiglio provinciale elegge.

0. 19. 200. 5. Boato, Bressa, Detomas, Kessler, Olivieri.

All'emendamento 19. 200., dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha due delegati, eletti uno dal Consiglio provinciale di Trento ed uno dal Consiglio provinciale di Bolzano.

0. 19. 200. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Boato, Bressa, Olivieri, Kessler.

All'emendamento 19. 200., secondo periodo, sopprimere la parola: solo.

0. 19. 200. 3. Duca.

All'emendamento 19. 200., terzo periodo, dopo la parola: milione aggiungere le seguenti: , o frazione superiore e cinquecentomila,

0. 19. 200. 7. Boccia.

All'emendamento 19. 200., ultimo periodo, sostituire le parole: che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze con la seguente: proporzionale.

0. 19. 200. 6. Boccia.

All'emendamento 19. 200., ultimo periodo, sostituire la parola: minoranze con le seguenti: opposizioni.

0. 19. 200. 2. Carrara, Nespoli, Cristaldi, Saia, Lo Presti.

Al comma 1, capoverso Art. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: in modo che fino alla fine del comma con le seguenti: . Ciascun Consiglio regio-

nale, elegge due delegati. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

19. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: in modo che fino a: tre delegati con le seguenti: . Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

19. 73. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: proporzionale fino alla fine del periodo con le seguenti: delle minoranze.

19. 78. Leoni, Bressa, Boato, Vendola, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio regionale aggiungere le seguenti: e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ciascun Consiglio provinciale.

19. 9. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sopprimere il terzo periodo.

19. 10. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sopprimere il quarto periodo.

19. 79. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sostituire il quinto periodo con il seguente: I rappresentanti delle Regioni sono eletti per metà dai Consigli regionali e per metà dai Consigli delle autonomie locali, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

19. 80. Boato, Leoni, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 83, secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.

19. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 83, secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

19. 75. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 83, secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

19. 12. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. (Età minima del Presidente della Repubblica). — 1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole « cinquant'anni » sono sostituite dalle seguenti: « quarant'anni ».

19. 01. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Finanziamenti e tempi di conclusione degli interventi di ammodernamento della strada statale n. 106 Taranto-Reggio Calabria)

DORINA BIANCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale 106 Taranto-Reggio Calabria rappresenta un'arteria fondamentale nel sistema viario dell'Italia meridionale, essendo l'unica via di accesso lungo il versante ionico alle regioni Puglia, Basilicata e Calabria e svolgendo funzioni di connessione con le aree interne del territorio;

tale strada, a causa del suo percorso stretto, tortuoso e accidentato, non è adeguata a sopportare i crescenti flussi di traffico su tutta la costa ionica ed è in molti tratti ad unica carreggiata a doppio senso di marcia;

questo fa sì che sulla strada statale 106 si verifichi un numero elevato di incidenti mortali, che la rendono, secondo le statistiche, una delle strade più pericolose d'Europa, tanto da farla comunemente chiamare « strada della morte »;

i rallentamenti e le difficoltà di percorrenza di questa strada costituiscono un grave deterrente per gli investimenti e la crescita economica e sociale del territorio, penalizzando le attività localizzate al Sud, e sono di grande ostacolo ai flussi turistici verso tali zone;

pertanto, la necessità di ammodernare e rendere sicura la strada statale 106 costituisce una delle priorità strategiche per la rete viaria del Mezzogiorno ed è

essenziale per sostenere lo sviluppo produttivo e turistico dei territori che si affacciano sul mar Ionio;

l'adeguamento della strada statale ionica è, altresì, condizione necessaria per consentire alle zone interne ed impervie di uscire dall'isolamento e collegarle con il resto della penisola, se si considera che non sussiste in tutta l'area un'altra valida alternativa di mobilità, dal momento che la rete ferroviaria esistente in quelle zone è a binario unico e vi transitano motrici a gasolio;

a tal fine la strada statale 106 è stata inserita nel primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, (cosiddetta « legge obiettivo ») e di cui alla delibera Cipe 21 dicembre 2001, n. 121;

l'ammodernamento della statale ionica è stato, altresì, inserito tra le opere da finanziare nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 ed i finanziamenti ammontano a 147,19 milioni di euro per la regione Basilicata e a 644,278 milioni di euro per la regione Calabria;

l'Anas s.p.a. ha ritenuto opportuno suddividere la progettazione esecutiva dell'intera tratta di circa 415 chilometri in lotti omogenei;

per quanto concerne, in particolare, la tratta Sibari-Crotone, che attraversa importanti centri calabresi ed è tra quelle che necessitano maggiormente di lavori di ammodernamento, la legge 29 dicembre 2003, n. 376, ha previsto un contributo di 2.000.000 di euro, per ciascun anno del

triennio 2003-2005, per la realizzazione di interventi di potenziamento di tale tratta —:

quale sia l'ammontare dei finanziamenti esistenti allo stato attuale, quali lotti funzionali siano stati realmente appaltati, quali siano i tempi di ultimazione degli interventi di ammodernamento della strada statale 106 e, in particolare, quale sia l'importo complessivo di risorse destinate all'adeguamento della tratta Sibari-Crotone e quale sarà il programma dei lavori in tale tratta. (3-03788)

(5 ottobre 2004)

(Sezione 2 – Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali della Telecom)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom sta procedendo ad esternalizzazioni delle produzioni in diversi luoghi produttivi distribuiti sul territorio nazionale, compreso il Sud;

questo avviene tramite licenziamenti di numerosi lavoratori e lavoratrici, per i quali si apre una prospettiva di totale incertezza sul futuro della loro attività lavorativa nelle società che così vengono create;

il settore nel quale opera Telecom è in grande espansione e non registra punti di crisi, né le scelte di esternalizzazione appaiono inserite in un processo di riorganizzazione produttiva necessario e utile;

queste scelte, particolarmente nelle zone del Paese ove più alto è il tasso di disoccupazione, destano profonde preoccupazioni e grandi tensioni sociali;

alcune procedure di licenziamento sono già state avviate, come ad esempio a Bari, malgrado che presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati siano state promosse audizioni

con le parti, al fine di promuovere una composizione positiva della vertenza —:

cosa il Governo intenda urgentemente fare affinché sia salvaguardata l'occupazione, la capacità e l'esperienza di lavoro, così importanti in un settore in rapida evoluzione tecnologica. (3-03789)

(5 ottobre 2004)

(Sezione 3 – Iniziative per migliorare l'assistenza ai malati di Alzheimer)

ONNIS, ANEDDA, PORCU, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.—*Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 21 settembre 2004 ricorreva l'undicesima giornata mondiale dell'Alzheimer, istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Alzheimer's disease international (Adi) e appunto dedicata ai problemi connessi alla diffusione di quella patologia;

il morbo di *Alzheimer*, dopo un'insorgenza subdola e pressoché silente, intacca progressivamente le funzioni intellettive, comportamentali ed emotive, distruggendo le cellule cerebrali, determinando la perdita della memoria e riducendo il paziente alla totale inabilità;

attualmente, risulterebbero censiti, in Italia, ben seicentomila casi di pazienti affetti da tale grave patologia, con una preoccupante progressione di ottantamila nuove diagnosi all'anno, e si stima che, entro i prossimi venticinque anni, in Italia dovrà prestarsi assistenza a circa un milione di ammalati, proponendosi, al riguardo, un'autentica emergenza sanitaria;

i pazienti, bisognosi di continua assistenza anche per portare a compimento le più semplici attività quotidiane, nella maggior parte dei casi — otto volte su dieci — vivono nel contesto familiare e talora è inevitabile il ricorso a personale specializzato nell'assistenza domiciliare del malato, con costi elevatissimi a carico delle famiglie, mentre più spesso un familiare si dedica interamente alla cura del congiunto, abbandonando, però, la propria attività lavorativa (sette casi su dieci), con un costo medio di trentaseimila euro all'anno per famiglia;

le famiglie degli ammalati, tramite le loro associazioni rappresentative, lamentano le carenze nei servizi di cura, assistenza e supporto a favore dei soggetti cui sia stato diagnosticato il morbo di *Alzheimer* e lamentano come in Italia per l'assistenza ci si affidi ad un progetto (*Cronos*) ormai datato e che, secondo stime diffuse dalla stampa, avrebbe garantito cure gratuite solo a trentacinquemila pazienti, a fronte dei centomila previsti;

tra l'altro, i centri u.v.a. (unità di valutazione della malattia), contemplati dal progetto sopra indicato, presso i quali viene posta la diagnosi di *Alzheimer* e possono essere prescritti i farmaci (con la conseguente riduzione degli oneri economici gravanti sui nuclei familiari), sarebbero irregolarmente distribuiti sul territorio nazionale e, in alcune regioni, tra le

quali la Sardegna, molte famiglie sarebbero costrette ad affrontare lunghi viaggi per raggiungere il centro d'assistenza;

le associazioni rappresentative dei malati e dei loro parenti invocano l'urgente adozione di ulteriori e più efficaci misure di sostegno e la federazione «*Alzheimer Italia*» risulta aver sollecitato un incontro con il Ministro interrogato, per analizzare la situazione in atto e per dare voce alle richieste dei pazienti e delle loro famiglie —:

anche con riferimento ai dati sulla diffusione del morbo di *Alzheimer* in Italia, in particolare in Sardegna, quali iniziative si intendano adottare per l'assistenza ai soggetti affetti dalla predetta patologia, alleviando gli oneri che attualmente insistono sulle famiglie. (3-03790)

(5 ottobre 2004)

(Sezione 4 — Iniziative per contrastare la criminalità in Calabria)

LOIERO, CAMO e MEDURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si allunga di giorno in giorno in Calabria la lista delle intimidazioni e degli attentati contro amministratori locali, imprenditori e semplici lavoratori da parte della criminalità organizzata, in un crescendo senza precedenti, per violenza e mezzi usati, che minaccia seriamente la credibilità e la stessa tenuta delle istituzioni democratiche nella regione;

particolare sgomento ha suscitato nell'opinione pubblica, per le armi da guerra usate, l'agguato del 2 ottobre 2004 a Isola Capo Rizzuto, con l'uccisione del boss Carmine Arena, portato a termine da un vero e proprio commando, composto, secondo gli investigatori, da almeno quattro persone armate di *bazooka* e *kalashnikov*;

sempre il 2 ottobre 2004 a Vazzano (Vibo Valentia) due operai dipendenti di

un impianto di riciclaggio di rifiuti, la *Ecocall*, sono rimasti feriti mentre erano sul lavoro da alcuni colpi di fucile sparati da sconosciuti;

a luglio 2004 il vicecapo della polizia, Luigi De Sena, direttore centrale della *Criminalpol*, a conclusione di un giro di incontri con i vertici delle forze dell'ordine in tutte le cinque province calabresi, aveva annunciato la presentazione di un piano per una nuova offensiva contro la criminalità —:

come il Governo intenda contrastare questa *escalation* della criminalità calabrese e, in particolare, quali siano le risorse umane e finanziarie che si intendano destinare alle iniziative di prevenzione del crimine e al rafforzamento dell'attività investigativa, in modo da assicurare il rispetto della legalità e garantire la sicurezza dei cittadini della regione Calabria. (3-03791)

(5 ottobre 2004)

(Sezione 5 – Obiettivi finanziari, tempi e modalità concernenti l'ipotesi di introdurre una tariffa su strade statali)

TARANTINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere in relazione all'ipotesi di cui hanno scritto e parlato i *mass media* di introdurre in prospettiva una tariffa su circa 1.500 chilometri di strade statali attualmente gestite dall'Anas, ipotesi che ha suscitato polemiche pretestuose da parte dell'opposizione, quali siano i concreti intendimenti del Governo su tale materia e, in particolare, quali siano gli obiettivi economici e finanziari e quali i tempi ed i modi in cui si intenda portare avanti tale operazione, nel quadro del programma di potenziamento ed ammodernamento della rete stradale nazionale, che soffre di evidenti carenze dovute ai mancati interventi dei Governi precedenti. (3-03795)

(5 ottobre 2004)

(Sezione 6 – Iniziative per realizzare una politica fiscale a favore dei redditi più bassi)

BENVENUTO, VIOLANTE, AGOSTINI, BOGI, INNOCENTI, MONTECCHI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, MICHELE VENTURA, ADDUCE, ROBERTO BARBIERI, BURLANDO, MANZINI, MARIOTTI, MAURANDI, OLIVIERI, PENNACCHI, VISCO, GAMBINI, BOIARDI, CAZZARO, CIALENTE, LULLI, NIEDDU, NIGRA, QUARTIANI, RUGGHIA, CORDONI, BELLINI, DIANA, GASPERONI, GUERZONI, MOTTA, SCIACCA e TRUPIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i consumatori sono diventati più poveri perché i prezzi (con le tasse, l'effetto condoni, l'aumento del petrolio) sono saliti a dismisura, senza una logica di difesa del potere di acquisto;

l'impovertimento dei pensionati e dei ceti medi a reddito fisso è stato calcolato dalle associazioni dei consumatori in 52 miliardi di euro (100.000 miliardi di vecchie lire), che si sono trasferiti negli ultimi tre anni dalle tasche delle famiglie italiane a quelle di chi poteva fissare prezzi, tariffe e servizi, e sono lievitati a dismisura i costi delle banche e delle assicurazioni. È il più grande saccheggio delle risorse e dei risparmi delle famiglie italiane che si sia realizzato, nella più assoluta disattenzione e distrazione del Governo;

l'aumento del prezzo del petrolio, con il *mix* della doppia tassazione Iva più accisa, sta determinando un prelievo aggiuntivo sui redditi delle famiglie, con effetti che si esprimono non solo sul prezzo della benzina, ma che hanno conseguenza anche sui prezzi (prodotti alimentari in particolare), sui trasporti, sul riscaldamento, sull'utilizzo del *gas* e della luce: si può stimare un aggravio per il 2004 di circa 125 euro;

le tasse continuano ad aumentare, gli italiani sono sempre più poveri e le imprese sono sempre meno competitive, con effetti perversi sull'inflazione e sull'occupazione;

i crediti d'imposta non restituiti alle famiglie e alle imprese hanno raggiunto i 20 miliardi di euro, pari ad oltre un punto del prodotto interno lordo; i tempi medi per ottenere un rimborso sono aumentati a 8,3 anni; è ancora inattuata la legge sullo statuto del contribuente, che prevede sin dall'anno di imposta 2002 la compensazione tra crediti e debiti delle obbligazioni tributarie;

nel 2003, grazie ai condoni ed alle tasse occulte (come l'aumento del prelievo sul trattamento di fine rapporto e la mancata restituzione del *fiscal drag*), la pressione fiscale ha raggiunto il 46,3 per cento (un punto in più del livello al quale l'aveva lasciata il centrosinistra), con un incremento delle entrate del 3,5 per cento. La tendenza all'aumento della pressione fiscale non si è arrestata nel 2004. Siamo al 3,7 per cento, con un'incidenza maggiore per l'Irpef (prevalentemente, quindi, per pensionati e lavoratori dipendenti), che è stata del 5 per cento; anche le imposte indirette sono aumentate (più 3,3 per cento), con una concentrazione prevalente sull'Iva per i prodotti petroliferi;

sono crollati i *bonus* alle aziende per gli investimenti e per l'occupazione, con conseguenze per le famiglie ed il lavoro dei propri figli; rispetto al 2002 le agevolazioni sono passate da 1.880 milioni di euro a 730, con una riduzione del 60 per cento dei benefici; in sostanza è stato accolto solo il 28 per cento delle richieste; nel 2004 c'è stata un'ulteriore drastica riduzione del 50 per cento;

per quanto riguarda l'Irpef, il prelievo occulto ha riguardato:

a) l'incremento della tassazione sul trattamento di fine rapporto, passato dal 18 al 23 per cento (maggiori entrate in due anni di 1 miliardo di euro a carico di una platea di 800.000 lavoratori, concentrati prevalentemente al Nord);

b) la « deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione » con la *no tax area* (ci sono tre distinte tipologie di contribuenti: valore massimo teorico di 7.500 euro per i dipendenti, 7.000 euro per i pensionati e 4.500 euro per gli autonomi) ha determinato una crescita del prelievo marginale (aumento dell'imposta rispetto all'aumento del reddito), ben più elevato di quello desumibile dal puro e semplice andamento delle curve delle aliquote legali;

c) la mancata restituzione del drenaggio fiscale, che si realizza attraverso il mancato adeguamento delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni all'inflazione. Negli ultimi tre anni l'indice d'inflazione per il calcolo del drenaggio fiscale ha subito una variazione del 2,8 per cento, del 2,4 per cento e del 2,6 per cento, senza che il Governo provvedesse, nelle leggi finanziarie del 2002, del 2003 e del 2004, ad operare la restituzione. Anche il disegno di legge finanziaria per il 2005 è silenzioso al riguardo. Sono stati, invece, annullati gli sgravi fiscali previsti dalla legge finanziaria per il 2001, fatta dal Governo di centrosinistra per il biennio successivo, tesi a limitare gli effetti del drenaggio fiscale. Tutto ciò ha significato una riduzione del reddito familiare di 3,8 miliardi di euro, colpendo 25 milioni di cittadini e 16 milioni di famiglie. Altri 2 miliardi sono da mettere in conto per il 2005;

per quanto riguarda l'Iva, la mancata sterilizzazione dell'imposta sull'aumento dei prodotti petroliferi (benzina, gasolio ed altri) ha un effetto perverso: man mano che cresce il costo industriale del petrolio c'è una sorta di « tangente » per il fisco, che è determinata da un prelievo aggiuntivo pari al 20 per cento del maggiore costo di produzione —:

quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare il saccheggio delle risorse delle famiglie e per realizzare una vera riduzione della politica fiscale a favore dei redditi più bassi (pensionati, famiglie monoreddito, ceto medio a reddito fisso). (3-03792)

(5 ottobre 2004)

(Sezione 7 – Iniziative normative volte a consentire ai comuni turistici di istituire la «tassa di soggiorno»)

CUSUMANO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'esiguità dei trasferimenti finanziari provenienti da Stato e regione, le ristrettezze di bilancio degli enti locali e i maggiori costi cui le stesse città turistiche devono far fronte stanno mettendo a dura prova le amministrazioni comunali;

è stato chiesto ai sindaci dei comuni turistici della Sicilia di unirsi all'iniziativa per l'istituzione della «tassa di soggiorno», affinché si consenta alle città turistiche di sostenere i maggiori costi derivanti proprio dalla loro specificità turistica attraverso l'attivazione di una nuova entrata fiscale, che, non gravando sui cittadini residenti, venga alimentata dagli stessi visitatori con un piccolo contributo turistico;

con i sindaci che aderiranno all'iniziativa, verrà costituito un tavolo tecnico per elaborare una proposta unitaria;

le norme, per linee generali, dovrebbero prevedere che:

a) i comuni turistici possano deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive;

b) il contributo sia istituito con regolamento comunale, che stabilisca le aliquote anche in maniera differenziata a seconda della categoria della struttura ricettiva, nonché le modalità di applicazione e di versamento dei proventi al comune;

c) il gettito del contributo sia destinato alle attività di potenziamento dei

servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere e alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali —:

se il Governo intenda sostenere il comune di Sciacca attraverso iniziative normative che diano facoltà alle località turistiche di istituire la «tassa di soggiorno» o «contributo turistico». (3-03793)

(5 ottobre 2004)

(Sezione 8 – Intenti del Governo sui tratti della rete stradale nazionale da assoggettare a tariffa)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

si è diffusa la notizia secondo la quale il Governo avrebbe intenzione di assoggettare a tariffa tratti della rete stradale nazionale;

i *media* riportano dichiarazioni di esponenti del Governo che precisano che tale aumento dovrebbe riguardare esclusivamente le cosiddette autostrade del Sud oggi gratuite —:

quali siano effettivamente i tratti della rete stradale nazionale che il Governo intende assoggettare a tariffa.

(3-03794)

(5 ottobre 2004)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE (BILANCIO) SUL DISEGNO DI
LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005 (A.C. 5310), AI SENSI DEL-
L'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO**

(Parere della V Commissione – Sezione 1)

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2005 (A.C. 5310) ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;

considerato che, sotto il profilo del rispetto dell'articolo 11, commi 5 e 6, della legge n. 468 del 1978:

il provvedimento reca un complesso di interventi con finalità correttive volti a garantire, per l'anno 2005, il conseguimento dell'obiettivo dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione nella misura del 2,7 per cento;

con riferimento al prospetto di copertura del provvedimento, gli interventi correttivi dovrebbero comportare, nell'anno 2005, nuove o maggiori entrate per un importo stimato in 6.322 milioni di euro e riduzioni di spese correnti per un ammontare quantificato in 3.220 milioni di euro;

una parte significativa delle risorse indicate per finalità di copertura dovrebbe essere assicurata dalla previsione del tetto del 2 per cento di incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni e, in questo ambito, degli stanziamenti relativi al bilancio dello Stato;

appare indispensabile un'accurata verifica della adeguatezza e della sufficienza della strumentazione normativa allo scopo indicata, con particolare riferimento alle

spese la cui entità è definita in base a fattori legislativi, vale a dire sulla base di stanziamenti fissati da disposizioni di legge o di quantificazioni determinate da meccanismi normativi;

è altresì indispensabile verificare puntualmente l'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate con riferimento alle considerazioni svolte nella relazione tecnica che circoscrive tale ambito alla sola categoria dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, e alla precisazione fornita dal Ministro dell'economia e delle finanze, per cui si tratterebbe esclusivamente di spese discrezionali;

ai fini di una accurata verifica della portata delle disposizioni richiamate, che deve considerarne anche la sostenibilità sotto il profilo finanziario e relativamente al buon andamento delle amministrazioni interessate, è necessario che il Governo fornisca quanto prima ulteriori e più puntuali elementi di conoscenza che evidenzino le voci di spesa alle quali potrebbero applicarsi le misure di contenimento, analogamente a quanto già avvenuto in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 168 del 2004, nel corso del quale il Governo trasmise un elenco dettagliato delle u.p.b. su cui intervenivano i tagli prospettati dal provvedimento;

tale documentazione dovrà in ogni caso essere predisposta nel più breve tempo possibile, in modo da consentire alle Commissioni di merito e alla Commissione bilancio di svolgere un'adeguata e

consapevole istruttoria sui contenuti del provvedimento, e comunque entro la prossima settimana;

appare altresì necessario disporre di più dettagliati elementi di informazione per quanto concerne l'elenco delle eccedenze di spesa da coprire riportate, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater* della legge n. 468 del 1978, nell'allegato 1, stante il fatto che in taluni casi l'elenco non fornisce gli estremi normativi del provvedimento di cui si dispone il rifinanziamento;

la predisposizione di più puntuali informazioni al riguardo risponde ad una duplice esigenza: per un verso, si tratta di verificare la sussistenza dei requisiti che possano giustificare la qualificazione di eccedenze di spesa, alla luce del fatto che la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater* della legge n. 468 del 1978 intendeva assicurare una adeguata trasparenza, in sede di manovra di bilancio, nella evidenziazione dei maggiori oneri emersi nel corso dell'attuazione di provvedimenti di legge rispetto alle previsioni iniziali, anche in relazione alla connotazione in termini di regolazione debitoria di alcuni dei maggiori oneri indicati nell'allegato 1. Per altro verso, occorre chiarire le ragioni per le quali, in assenza di correttivi alla normativa oggetto di rifinanziamento, e quindi sui fattori che determinano la dinamica della relativa spesa, si disponga il rifinanziamento soltanto per l'anno 2005 e non anche per gli esercizi successivi;

nel prosieguo dell'esame il Governo dovrà inoltre provvedere a fornire un'integrazione della relazione tecnica con riferimento ad alcune delle nuove o maggiori entrate indicate nel prospetto di copertura in modo da consentire la verifica della effettiva possibilità di acquisirle. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la previsione di un aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui al comma 17 dell'articolo 36, alla luce di recenti pronunce del Ministero dell'economia e delle finanze in

ordine alla aleatorietà di coperture effettuate a valere di incrementi della tassazione sui tabacchi;

RITIENE

il disegno di legge finanziaria per il 2005 conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;

esaminato altresì il disegno di legge sulla base delle disposizioni che definiscono il contenuto proprio della legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978;

apprezzata la scelta del Governo di concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi correttivi finalizzati al contenimento dei saldi entro i limiti prefissati;

rilevato, alla luce della previsione di un successivo intervento normativo finalizzato allo sviluppo, che alcune disposizioni inserite nel testo del disegno di legge finanziaria possano utilmente essere stralciate al fine della migliore distribuzione degli interventi in relazione alla loro finalità e alla migliore organizzazione dell'esame parlamentare;

tali disposizioni appaiono infatti, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, frammentarie e isolate in quanto non riconducibili ad una logica coerente di sostegno dell'economia e perciò suscettibili di essere valutate estranee alle finalità proprie, ordinamentali o microsettoriali e in qualche caso localistiche. Nel contesto di un provvedimento specificamente rivolto a promuovere lo sviluppo, le stesse disposizioni potrebbero trovare invece connessione con altre più ampie misure e dunque costituire elementi di una più ampia manovra rivolto a sostenere diversi settori di attività di diversa portata. Inoltre la presenza di queste disposizioni determinerebbe la presentazione di emendamenti analoghi con l'effetto di congestionare l'esame parlamentare della legge finanziaria;

RITIENE

di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere, le seguenti disposizioni suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge finanziaria:

a) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano effetti finanziari:

articolo 18, che reca disposizioni concernenti l'istituzione e l'organizzazione della Segreteria tecnica in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione nonché la disciplina dei compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia;

articolo 25, commi 4-5, che prevedono la facoltà, per il Ministero dell'ambiente, di avvalersi di una società per azioni per le attività in materia di difesa del suolo e per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico e che autorizzano l'introduzione di apposite procedure per l'utilizzo delle risorse finanziarie nei settori suddetti;

articolo 25, commi 6-7 che disciplinano le modalità di ripartizione delle risorse relative al servizio idrico integrato;

articolo 25, comma 8, che prevede la proroga dei vincoli delle riserve idriche.

articolo 25, comma 10, che rivede la disciplina delle procedure di approvazione del progetto di bonifica dell'area di Sesto San Giovanni relativa al dimesso stabilimento Falck e di attuazione della bonifica medesima. In questo caso si tratta, inoltre, di un intervento di carattere localistico;

articolo 29, commi 1-2, che contengono disposizioni relative alle modalità di assegnazione e di iscrizione in bilancio dei finanziamenti a favore dell'Autorità per le comunicazioni e dell'Autorità per l'energia e agli stanziamenti per le agenzie

fiscali. Si tratta di disposizioni ordinamentali estranee al contenuto proprio della legge finanziaria, che potrebbero più appropriatamente essere inserite nell'articolato del disegno di legge di bilancio;

articolo 29, comma 3, che rivede la procedura di ripartizione del fondo per la montagna;

articolo 29, comma 9, ultimo periodo, che dispone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2002, che pone a carico dei fondi del Ministero delle infrastrutture la possibilità di avvalersi di apposite strutture e di soggetti esterni da parte del Ministero medesimo;

articolo 31, comma 7, che estende da 9 a 11 anni la durata in carica dei componenti delle commissioni tributarie.

b) disposizioni onerose che non paiono riconducibili a finalità di sostegno o rilancio dell'economia, ovvero che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:

articolo 26, comma 4, che destina un contributo di 5 milioni di euro per 15 anni a favore degli interventi di riconversione e bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 27, comma 7, che prevede un contributo di 5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 a favore della fondazione Ugo Bordoni, che opera nel settore delle comunicazioni. Si tratta di norma che comporta un aumento di spesa per un intervento di carattere microsettoriale (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 29, comma 8, che estende la speciale indennità prevista per il personale di magistratura anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità (con impegno a trasferire i relativi

importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 30, comma 4, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2005 per la realizzazione del Museo della Shoah (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

c) altri interventi che, per la loro entità o per il loro carattere settoriale, non sembrano rispondere alle finalità del disegno di legge finanziaria, ma potrebbero essere più opportunamente inseriti nel quadro generale delle politiche di sviluppo delineato dall'apposito provvedimento collegato:

articolo 16, commi 4-7, recanti disposizioni rivolte a prevedere la produzione, in via sperimentale, dei libri di testo scolastici nella doppia versione a stampa e *online* scaricabile da Internet e a stabilire le caratteristiche tecniche e il prezzo dei medesimi libri. In questo caso si evidenzia altresì che la relazione tecnica non quantifica gli effetti di risparmio che potranno determinarsi per effetto delle disposizioni citate;

articolo 25, comma 1, che dispone un finanziamento di 4,5 milioni di euro per il progetto Scegli-Italia (con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 25, commi 2-3, che disciplinano la possibilità per la società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS spa) di disporre di una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate alle infrastrutture.

Per quanto concerne le voci inserite nelle Tabelle, si segnala che nella Tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato inserito il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe (RID) a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», articolo 12. Si tratta di una disposizione di spesa permanente per la quale la normativa in materia non prevede la quantificazione nella tabella C della legge finanziaria ed appare, quindi, suscettibile di essere considerata estranea al contenuto proprio della legge finanziaria ».